SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 136**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 giugno 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 309.

Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministéro dell'ambiente . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PREDIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Capaci . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Mascali . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna . . . . . . Pag. 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 1° giugno 1992.

Integrazione al decreto ministeriale 10 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Avezzano . . . . Pag. 12

Ministero del tesoro

DECRETO 20 maggio 1992.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996 . . . . Pag. 12

DECRETO 5 giugno 1992.

Individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 . . . . Pag. 14

Ministero della marina mercantile

DECRETO 6 maggio 1992.

Adozione del logo grafico delle riserve marine. . . Pag. 14

Ministero della sanità

DECRETO 22 maggio 1992.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 25 di Verona ad includere un sanitaro nell'équipe autorizzata al trapianto di pancreas e pancreas-rene da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 15

DECRETO 22 maggio 1992.

Autorizzazione all'ospedale Umberto I di Mestre al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico . . . . . . Pag. 15

DECRETO 22 maggio 1992.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 16

DECRETO 22 maggio 1992.

Autorizzazione all'ospedale civile di Legnano al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 17

DECRETO 27 maggio 1992.

Autorizzazione all'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 18

DECRETO 27 maggio 1992.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 18

Ministero dei trasporti

DECRETO 29 maggio 1992.

Norme relative ai dispositivi di agganciamento a lunghezza variabile per gli autotreni . . . . Pag. 19

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 9 giugno 1992.

Sostituzione del commissario governativo della Federazione italiana dei consorzi agrari . . . . Pag. 21

Ministero delle finanze

DECRETO 1° giugno 1992.

Modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica. Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera dei deputati: Convocazione . . . . Pag. 23

Ministero dell'interno: Erezione in ente morale della «Fondazione Agon italo-nipponica», in Roma . . . . . . Pag. 23

Ministero del turismo e dello spettacolo: Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Roma Europa - Arte e cultura», in Roma . . . . Pag. 23

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona . . . . Pag. 23

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione alla fondazione Residenze universitarie internazionali ad accettare un legato . . . . Pag. 23

Autorizzazione al collegio Borromeo di Pavia ad accettare un legato . . . . Pag. 23

Autorizzazione al collegio Ghislieri di Pavia ad accettare un legato . . . . Pag. 23

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Liguria, Molise e Friuli-Venezia Giulia . . . . Pag. 23

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 1992, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani . . . . Pag. 24

Banca d'Italia: Comunicato riguardante la maggiorazione al tasso di anticipazione a scadenza fissa . . . . . . Pag. 24

Regione Abruzzo: Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «S. Reparata» in contenitori in PET . . . . Pag. 24

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 309.

Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, che ha emanato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 4 dicembre 1990, n. 368, concernente la riorganizzazione del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;

Considerata l'esigenza di provvedere alla articolazione in due servizi del predetto Servizio;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, nonché il programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare i commi 2, 3 e 4 dell'art. 17;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Competenze del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.

1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica sono attribuite:

a) le competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle già attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, a norma dell'art. 3, comma 3, e degli articoli 10, 11, 13 e 14;

b) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, commi 16 e 17, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi all'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e 3 luglio 1982, n. 515, concernenti rispettivamente la qualità delle acque di balneazione e delle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile, nonché le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, a norma dell'art. 8, comma 2, dell'art. 18, comma 5, dell'art. 19, commi 2, 5 e 7, e dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;

c) le competenze in materia di smaltimento dei rifiuti e di bonifica dei suoli già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con legge 29 ottobre 1987, n. 441, con legge 9 novembre 1988, n. 475, e con legge 10 febbraio 1989, n. 45;

d) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque;

e) le competenze generali e particolari attribuite al Ministro dell'ambiente in materia di acque destinate al consumo umano;

f) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 15, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di indirizzo e di coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e degli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse, ove riferiti ad inquinamenti delle acque e del suolo di natura chimica, fisica e biologica;

g) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per quanto riguarda la componente della tutela delle acque e del suolo e la disciplina dei rifiuti nell'istruttoria finalizzata alla dichiarazione di «area ad elevato rischio di crisi ambientale», per l'individuazione dei conseguenti obiettivi, per gli interventi di risanamento e per la formazione dei piani di disinquinamento;

h) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini della fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti delle acque e del suolo di natura chimica, fisica e biologica, di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

i) le competenze in materia di difesa del suolo di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a norma dell'art. 5, comma 3, dell'art. 7, comma 2, dell'art. 30, comma 2, nonché alla legge 7 agosto 1990, n. 253, a norma dell'art. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5, comma 2, dell'art. 9, comma 1, dell'art. 10 e dell'art. 15, commi 3 e 4;

l) le competenze di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, a norma dell'art. 6, dell'art. 8, dell'art. 11, per quanto riguarda l'inquinamento delle acque e del suolo e la disciplina dei rifiuti, e dell'art. 15, commi 1 e 2;

m) le competenze in materia di autorizzazioni e di notifiche di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

n) le funzioni di segreteria del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, costituito con decreto ministeriale 24 novembre 1987; del Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 maggio 1989, n. 183; dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; del comitato di coordinamento istituito nell'ambito dell'intesa Stato-regione Lombardia di cui al paragrafo III del «Piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso» allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363.

Art. 2.

Competenze del Servizio per l'inquinamento atmosferico acustico e per le industrie a rischio

1. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio sono attribuite:

a) le competenze in materia di inquinamento atmosferico ed acustico attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) le competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti da attività industriali attribuite al Ministero dell'ambiente a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

c) le competenze in materia di inquinamento atmosferico attribuite al Ministero dell'ambiente dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

d) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini della fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per la concertazione delle proposte relative alla fissazione di tali limiti quando siano relativi agli ambienti di lavoro;

e) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 15, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di indirizzo e di coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e degli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse, ove riferiti ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore;

f) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente a norma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per quanto riguarda la componente del rischio industriale, dell'inquinamento atmosferico e da rumori, nell'istruttoria finalizzata alla dichiarazione di «area ad elevato rischio di crisi ambientale» per l'individuazione dei conseguenti obiettivi, per gli interventi di risanamento e per la formazione dei piani di disinquinamento;

g) le competenze di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, a norma dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 11, per quanto riguarda le industrie a rischio e l'inquinamento atmosferico e da rumore, e dell'art. 15, comma 4.

Art. 3.

Ripartizione degli uffici

1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica restano assegnate le seguenti divisioni, già del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale:

divisione 1ª - Inquinamento del suolo;

divisione 3ª - Inquinamento delle acque;

divisione 4ª - Affari generali,

che assumono, rispettivamente, la seguente numerazione e denominazione:

divisione 1ª - Inquinamento del suolo;

divisione 2ª - Inquinamento delle acque;

divisione 3ª - Affari generali.

2. Presso il Servizio è costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalità e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.

3. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio è assegnata la seguente divisione, già del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale:

divisione 2ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo,

che assume la seguente numerazione e denominazione:

divisione 1ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo.

4. Presso il Servizio è costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalità e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.

Art. 4.

Ripartizione della dotazione organica

1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica sono attribuite in pianta organica le seguenti unità di personale:

un dirigente generale del ruolo tecnico;

un dirigente superiore del ruolo tecnico;

un dirigente superiore del ruolo amministrativo;

un primo dirigente del ruolo amministrativo;

due primi dirigenti del ruolo tecnico;

dieci unità delle qualifiche funzionali tecniche 7ª, 8ª e 9ª;

trenta unità delle qualifiche funzionali 6ª e 7ª, di cui quindici con la qualifica di ufficiale ecologico e quindici con la qualifica di segretario;

ventitre unità delle qualifiche funzionali 4ª e 5ª, di cui quattro con la qualifica di coadiutore meccanografo, nove con la qualifica di assistente ecologico e dieci con la qualifica di coadiutore archivista dattilografo;

quattro unità delle qualifiche funzionali 2ª e 3ª, con la qualifica di commesso;

quindici esperti di cui all'art. 9 della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;

tredici esperti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253;

cinque unità di cui all'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361.

2. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio sono attribuite in pianta organica le seguenti unità di personale:

un dirigente generale del ruolo tecnico;

un primo dirigente del ruolo tecnico;

due unità delle qualifiche funzionali amministrative 7ª, 8ª e 9ª;

sei unità delle qualifiche funzionali tecniche 7ª, 8ª e 9ª;

undici unità delle qualifiche funzionali 6ª e 7ª, di cui sei con la qualifica di ufficiale ecologico e 5 con la qualifica di segretario;

nove unità delle qualifiche funzionali 4ª e 5ª, di cui uno con la qualifica di coadiutore meccanografo, tre con la qualifica di assistente ecologico e cinque con la qualifica di coadiutore archivista dattilografo;

due unità delle qualifiche funzionali 2ª e 3ª con la qualifica di commesso;

quindici esperti di cui all'ordine di servizio 2 giugno 1989;

cinque esperti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

Art. 5.

Ripartizione del personale

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 4 dicembre 1990, n. 368, il personale appartenente al Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale è ripartito tra i due nuovi servizi in attuazione delle piante organiche previste dall'art. 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 17 della legge n. 400/1988 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è così formulato:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è il seguente:

«1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici».

— Il testo dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 217/1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 86/280 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva CEE n. 76/464, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) è il seguente: «3. L'indicazione di ulteriori elementi può essere prescritta, in via generale, con decreto del Ministro dell'ambiente».

— Il testo degli articoli 10, 11, 13 e 14 del predetto D.P.R. n. 217/1988 è il seguente:

«Art. 10 *(Competenze del Ministero dell'ambiente)*. — 1. Il Ministero dell'ambiente:

a) stabilisce i programmi specifici di cui all'art. 14;

b) ha funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto;

c) definisce le procedure tecniche per la vigilanza ed il controllo sugli scarichi;

d) cura l'organizzazione dei dati conoscitivi forniti dalle regioni».

«Art. 11 *(Modifiche e integrazioni dei valori limite e degli allegati tecnici)*. — 1. Le modificazioni, le integrazioni e le sostituzioni delle disposizioni specifiche relative alle sostanze pericolose, disposte da direttive del Consiglio delle Comunità europee, sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza ed alla accumulazione delle sostanze negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere modificati i valori limite o fissati nuovi valori limite di cui all'allegato III».

«Art. 13 *(Funzioni ispettive)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di controllo ispettive per l'applicazione del presente decreto, avvalendosi degli organi tecnici di cui all'art. 12.

2. Gli ispettori possono accedere agli impianti e sedi di attività e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorità che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'espletamento delle connesse funzioni ispettive».

«Art. 14 *(Programmi specifici)*. — 1. Per le sostanze oggetto di specifica disciplina, di cui all'allegato III, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con gli altri Ministri interessati, sono stabiliti programmi specifici per ridurre, evitare od eliminare l'inquinamento derivante da fonti significative di queste sostanze, comprese le fonti multiple e diffuse, diverse dalle fonti di scarichi soggette al regime dei valori limite di cui al presente decreto.

2. Il decreto che approva i programmi di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Nella formulazione dei programmi specifici si terrà conto delle misure e delle tecniche più appropriate per assicurare la sostituzione ed il riciclo delle sostanze di cui al comma 1.

4. I programmi specifici saranno diretti a promuovere, in vista del conseguimento dei predetti obiettivi, il coordinato utilizzo dei vigenti strumenti finanziari disponibili a livello comunitario, statale e regionale.

5. In sede di prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati i programmi specifici che diventano vincolanti dopo tre anni dalla data della loro pubblicazione».

— La legge n. 7/1986, concerne: «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione».

— Il testo dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 236/1988 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) è il seguente: «2. Le competenze statali di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)*, sono esercitate dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente; la competenza di cui alla lettera *f)* è esercitata dal Ministro della sanità; le competenze di cui alle lettere *e)* e *g)*, sono esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 18, comma 5, del predetto D.P.R. n. 236/1988 è il seguente: «5. I provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanità e dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 19, commi 2, 5 e 7 del predetto D.P.R. n. 236/1988 è il seguente:

«2. La proroga è disposta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su richiesta della regione interessata.

3-4 *(Omissis)*.

5. In caso di ritenuta insufficienza del piano presentato dalla regione ai sensi della lettera *b)* del comma 3, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono disposte le misure integrative la cui adozione da parte della regione è condizione di efficacia della proroga stessa.

6. *(Omissis)*.

7. Le misure di cui al comma 6, se relative a materie di competenza statale, sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità».

— La legge n. 283/1989 concerne: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti».

— Il D.P.R. n. 915/1982, concerne: «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

— La legge n. 441/1987 concerne: «Convenzione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

— La legge n. 475/1988 concerne: «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali».

— La legge n. 45/1989 concerne: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali».

— La legge n. 833/1978 concerne: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

— La legge n. 183/1989 concerne: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

— La legge n. 253/1990 concerne: «Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

— L'art. 15, commi 1 e 2, della legge n. 305/1989 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente), è così formulato:

«Art. 15 *(Disposizioni varie)*. — 1. Con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente provvede a definire le norme tecniche e le procedure autorizzative relative al trasporto ed alla commercializzazione dei combustibili derivanti da rifiuti, nel quadro delle norme vigenti in materia di combustibili.

2. Per la realizzazione di interventi nel quadro delle iniziative internazionali per la tutela del Mediterraneo è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1990».

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 175/1988 concerne: «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il D.P.R. n. 203/1988 concerne: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il testo dell'art. 15, comma 4, della già citata legge n. 305/1989 è il seguente: «4. Per le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per la durata dell'incarico, agli istruttori nominati ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, una specifica indennità il cui importo e la cui modalità sono determinati nella sede contrattuale in conformità alle norme della legge-quadro sul pubblico impiego. Alle relative spese, valutate in lire 200 milioni per l'anno 1989 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dell'apposito accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1989».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9, comma 7, del D.P.R. n. 306/1987 (Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente) è il seguente: «7. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 475/1988 già citata (si veda in nota all'art. 1) è il seguente:

«Art. 9 *(Personale)*. — 1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 253/1990 già citata (si veda in nota all'art. 1) è il seguente:

«Art. 10. — 1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici; del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 441/1987 già citata (si veda in nota all'art. 1) è il seguente:

«Art. 10. — 1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato art. 6, lettera *d)*. Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del cap. 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 368/1990 (Riorganizzazione del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente) è il seguente:

«2. A ciascun Servizio è preposto un dirigente generale, con conseguente incremento di un posto nella qualifica di dirigente generale di livello C di cui al quadro B della tabella *A* allegata alla citata legge n. 349 del 1986.

3. Il personale appartenente al Servizio sarà ripartito tra i servizi in base ai compiti ai quali era preposto».

92G0349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Capaci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Capaci, eletto nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta forme di condizionamento di tipo mafioso evidenziate nella relazione inoltrata dal prefetto di Palermo in data 14 maggio 1992;

Constatato che le pressanti forme di intimidazione, che in un'area così fortemente esposta all'azione della mafia si estrinsecano anche con la violenza, compromettono gravemente la libera determinazione dell'organo elettivo, determinano la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità e deteriorano, conseguentemente, sia il buon andamento dell'amministrazione comunale di Capaci sia il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni unita allo stato di perdurante inefficienza dei servizi ingenerano sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini e che determinano un elevato allarme sociale che arreca pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Capaci per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capaci (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Marino dott. Antonio, magistrato in quiescenza;

Sodano dott. Fulvio, vice prefetto;

Ferrara dott.ssa Donatella, vice prefetto ispettore aggiunto.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capaci, eletto nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988 presenta fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

Invero con il rapporto del prefetto di Palermo del 14 maggio 1992 sono state evidenziate forme di pressione a carattere intimidatorio che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione di Capaci.

Nel periodo intercorrente tra il 28 settembre 1991 ed il mese di aprile 1992, e più specificamente a seguito della mancata approvazione da parte del consiglio comunale della «convenzione con annessi piani di lottizzazione di varie ditte», si sono susseguiti gravi episodi di violenza contro alcuni componenti del consiglio comunale, costituenti inequivocabili tentativi di coartazione della determinazione dell'organo elettivo.

In particolare il 30 ottobre 1991 l'auto del consigliere Giuseppe Provenza è stata segnata con una croce con liquido imbrattante; il 13 novembre 1991 l'auto dell'assessore Francesco Taormina è stata incendiata; il 14 novembre 1991 è stata incendiata la falegnameria del consigliere Paolo Billante; il 23 gennaio 1992 sono stati rotti i vetri dell'auto del predetto assessore Francesco Taormina; il 1° febbraio 1992 è stato dato alle fiamme un deposito di cabine di legno di cui era comproprietario il consigliere Vincenzo Longo; il 12 febbraio 1992 è stata incendiata l'auto del consigliere Giuseppe Siino; il 2 aprile 1992 una esplosione da ordigno ha provocato ingenti danni ad un immobile del ragioniere capo del comune di Capaci Salvatore Giambona; il 7 aprile 1992 sono stati frantumati i vetri dell'auto del già richiamato consigliere Giuseppe Provenza. Nella citata serie di fatti si sono inserite prima le dimissioni dell'assessore Taormina e poi dell'intera giunta.

Tali vicende, tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria, hanno avuto ampia eco di stampa ed hanno determinato apprensione nell'opinione pubblica ed anche in sede di assemblea regionale alcuni parlamentari hanno invocato lo scioglimento del consiglio di Capaci denunciando la drammatica situazione in cui «la mafia terrorizza chi si batte per un mutamento della società».

Dalle indagini svolte è inoltre emerso che alcuni componenti del consiglio sono stati coinvolti in inchieste e procedimenti penali in relazione a diversi reati e che altri sono stati e sono in rapporti di parentela, amicizia o di affari con personaggi indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose, già sottoposti alla misura di prevenzione speciale della P.S. ai sensi della legge n. 31 maggio 1965, n. 575. In particolare:

Vassallo Salvatore — sindaco dal 1988 al maggio 1991 e già presente nel consiglio eletto nel 1983 — risulta essere allegato da vincoli di parentela nonché di affinità con Billeci Salvatore, imprenditore edile indiziato di appartenere ad organizzazione mafiosa, già sorvegliato speciale di P.S. ai sensi della legge n. 575/65. Insieme i predetti sono stati azionisti della «Copacabana S.p.a.» facente capo al noto mafioso Gaetano Badalamenti destinata al riciclaggio dei proventi del traffico internazionale della droga;

Riccobono Giovanni — sindaco dal 24 maggio 1991 al febbraio 1992 — attualmente assessore e già presente nel consiglio eletto nel 1983, risulta essere legato da affinità a Bruno Francesco, detenuto, ritenuto appartenente al clan dei Corleonesi. Nei confronti del Riccobono in data 4 aprile 1992 è stato richiesto il rinvio a giudizio per accertare se, nella decisione adottata in qualità di sindaco, di sciogliere la seduta consiliare del 28 settembre 1991, nel corso della quale erano stati presentati per l'approvazione alcuni piani di lottizzazione edilizia non approvati dai consiglieri presenti, ricorra l'ipotesi di reato di abuso di atti d'ufficio ex art. 323, comma secondo, del codice penale.

La constatazione che ben dodici dei consiglieri attualmente in carica facessero già parte del precedente consiglio eletto nel 1983 fa, inoltre, verosimilmente ritenere che da lungo tempo gli stessi siano sottoposti alle pressioni esterne ed alle influenze mafiose che di recente si sono così violentemente manifestate.

All'attuale al vaglio dell'autorità giudiziaria risultano, inoltre, essere sottoposti ulteriori fatti di rilevanza penale quali reati contro la P.A., attentati ed intimidazioni di tipo mafioso, appalti, gestioni di società illecite, manipolazioni di concorsi pubblici, lottizzazioni illegali e frequentazioni sospette di persone indiziate come mafiose che comunque coinvolgono l'amministrazione comunale di Capaci.

La sussistenza di elementi sintomatici di una situazione di illegalità diffusa e di degrado amministrativo, oltre che da quanto sopra esposto, è comprovata dalle ricorrenti crisi amministrative dell'ente, nonché dal proliferare del fenomeno dell'abusivismo edilizio nel territorio comunale. Aspeto quest'ultimo che testimonia la mancanza di una volontà specificamente tesa a contrastare il fenomeno medesimo, tant'è vero che l'amministrazione non ha ancora approvato il piano regolatore generale né ha provveduto alla definizione delle numerosissime istanze di sanatoria edilizia pervenute al comune fin dal 30 giugno 1987. A tale perdurante inefficienza, che delude le legittime aspettative della collettività locale, consegue un evidente pregiudizio per la normalizzazione dell'assetto del territorio e delle attività socio-economiche ad esso collegate.

Infine a delineare il quadro di inquinamento in cui versa l'amministrazione di Capaci concorre la recente denuncia per truffa aggravata di sette impiegati comunali risultati ingiustificatamente assenti, nel corso di un controllo antiassenteismo effettuato il 17 aprile 1992, benché i relativi cartellini segnatempo fossero regolarmente timbrati.

Il clima di grave condizionamento e degrado, in cui versa il consiglio comunale di Capaci, la cui libera determinazione risulta piegata agli interessi delle locali organizzazioni mafiose; la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Capaci, caratterizzata da costanti collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Capaci con relazione n. G9206718/Gab del 14 maggio 1992 e nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità richiesti dalla legge, con provvedimento del 27 maggio 1992, n. G9206718/Gab, ha disposto la sospensione del consiglio comunale del sindaco e della giunta comunale di Capaci.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Capaci (Palermo) si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 4 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2798

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Misilmeri (Palermo), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti il consesso e la criminalità organizzata, rilevati nella relazione introdotta dal prefetto di Palermo;

Constatato che tali collegamenti determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica ed ha determinato lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di promuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Misilmeri per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Misilmeri (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Alessi dott. Giovanni, magistrato in quiescenza;
Cimò dott. Elio, vice prefetto ispettore;
Nicotri dott. Gaspare, segretario generale.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Misilmeri (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso che condizionano la libera determinazione degli amministratori e compromettono l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero, dal prefetto di Palermo, con relazione in data 14 maggio 1992, è stata evidenziata la sussistenza di collegamenti tra gravi episodi delittuosi riconducibili ad una unica matrice di tipo mafioso e la vita amministrativa del comune, nonché la condizione di permeabilità di quest'ultimo ad influenze ed interferenze mafiose.

A tal proposito sono emersi elementi circa rapporti di taluni amministratori con alcune delle vittime degli omicidi perpetrati nel territorio di Misilmeri, tra i quali rileva quello del fratello dell'attuale sindaco; episodio che ha suscitato vasta eco e reazioni nell'opinione pubblica e nell'ambito pubblico amministrativo ed in relazione al quale è

stata evidenziata la tesi di un intimo legame tra mafia ed amministrazione di quel comune. La serie di omicidi di pregiudicati e di personaggi ritenuti appartenenti alla locale cosca mafiosa testimonia l'esistenza di una lotta per il potere condotta con il frequente ricorso alla violenza ed all'intimidazione.

Come ulteriori elementi significativi della situazione di condizionamento in cui versa il comune, si configurano altresì i numerosi episodi di danneggiamento a scopo intimidatorio in danno di strutture pubbliche e di beni di proprietà di pubblici amministratori che si sono registrati negli ultimi anni; attentati verosimilmente collegati con le vicende amministrative del comune e volti ad impedire una gestione dell'ente locale conforme ai canoni della legalità.

Rileva in tal senso l'incendio doloso appiccato ai locali dell'ufficio tecnico comunale nel giugno del 1990, che provocò la distruzione di ampia parte della documentazione relativa agli appalti per la realizzazione di opere pubbliche. L'atto criminoso coincise peraltro con l'avvio di indagini riguardanti l'espletamento di gare di appalto nel comune.

La compromissione dei principi di legalità e buona amministrazione emerge dalla circostanza che diversi componenti il consiglio comunale, alcuni dei quali ricoprono cariche nell'ambito degli organi di governo locale o ne hanno comunque fatto parte in passato, risultano essere stati interessati o sono attualmente coinvolti in inchieste e procedimenti penali concernenti anche reati contro la P.A. o illeciti commessi nell'esercizio di pubbliche potestà.

Sintomatici dell'inquietante contiguità di interessi mafiosi con l'amministrazione comunale sono i rapporti di parentela, amicizia, affari, che alcuni consiglieri comunali risultano avere o aver avuto con persone socialmente pericolose perché indiziate di appartenere alla mafia, di cui talune già sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

In particolare il sindaco Pietro Carlino risulta legato da vincoli di parentela con Salvatore Carlino, indiziato mafioso, con Carlino Isidoro, ucciso a Misilmeri il 17 febbraio 1992, indicato come molto vicino alla cosca mafiosa facente capo a Cammarota Gabriele, ucciso nell'ottobre 1991 con Rizzolo Pietro, indiziato mafioso e con Garofalo Gaetano, sospettato di appartenere ad organizzazione mafiosa.

L'ex assessore ed ex vice sindaco Vicari Antonino è stato sottoposto con decreto del tribunale di Palermo del 17 luglio 1972, confermato dalla corte d'appello, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con divieto di soggiorno ai sensi della legge 31 marzo 1965, n. 575, in quanto sospettato di appartenere ad associazione mafiosa.

Il predetto in quanto sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione è decaduto di diritto dalla carica di consigliere in applicazione dei commi 1 e 4-*quinquies* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

A carico del predetto risultano inoltre numerosi precedenti penali, tra i quali rileva il provvedimento di diffida emesso in data 26 settembre 1984.

Il consigliere Bonanno Giuseppe, che ha ricoperto anche la carica di assessore da luglio a novembre 1990, risulta legato da rapporto di parentela con Bonanno Cosimo, già sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. ed indiziato di appartenenza alla mafia; nei confronti del predetto amministratore è pendente procedimento penale per il reato di cui all'art. 323 del codice penale.

Anche i consiglieri Lo Franco Marco, Priola Giuseppe, Falletta Giuseppe, risultano vicini per rapporti di parentela o amicizia a persone appartenenti alla mafia od a pregiudicati.

Al vaglio delle competenti autorità sono, inoltre, sottoposti diversi fatti di rilevanza penale coinvolgenti gli amministratori comunali di Misilmeri riguardanti reati contro la pubblica amministrazione, episodi di attentati ed intimidazioni di tipo mafioso, appalti e frequentazioni sospette di persone indiziate come mafiose. La situazione di illegalità diffusa, che emerge anche dalle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici, di degrado amministrativo, di ricorso frequente ad irregolarità ed illeciti per il perseguimento di fini estranei all'interesse pubblico, unitamente alle influenze esterne, oltre a condizionare l'operato dell'amministrazione sono comprovate da un ulteriore episodio significativo riguardante il consigliere Schimmenti Pietro.

Il predetto, infatti, ha ricoperto per lungo tempo e fino al 1990 la carica di sindaco, nonostante nei suoi confronti ricorresse causa di ineleggibilità derivante dalla circostanza che al fratello Natale, titolare di un'impresa edile, erano stati affidati dall'amministrazione comunale, a partire dal 1982, diversi appalti per la realizzazione di opere pubbliche.

La situazione in cui il rappresentante dell'amministrazione si trovava ad operare in potenziale conflitto di interessi con la pubblica amministrazione si è protratta per anni ed ha coinvolto anche l'attuale consiglio comunale, risolvendosi solo con l'intervento del tribunale di Palermo che in data 23 novembre 1990 ha dichiarato la ineleggibilità dello Schimmenti alla carica di sindaco e la conseguente nullità della delibera con la quale il consiglio comunale medesimo nel luglio del 1990 lo aveva eletto.

Lo stato di compromissione del buon andamento dell'amministrazione e dei servizi, nonché l'esistenza di grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica di quel centro trovano conferma nelle ricorrenti crisi amministrative su cui sembrano influire fattori estranei all'interesse pubblico, nella mancata approvazione del piano regolatore generale, nel profilarsi del fenomeno dell'abusivismo edilizio.

Indicativa a tale proposito è la circostanza che nell'area interessata ai lavori per la realizzazione di una scuola elementare — già affidati in appalto per l'importo di L. 1.431.000.000 circa dall'amministrazione comunale, la quale aveva provveduto alla stipula del relativo contratto con l'impresa aggiudicataria — sono iniziati e proseguiti i lavori per la costruzione di un fabbricato abusivo.

Da quanto sopra appare chiaro il collegamento diretto e indiretto con la criminalità organizzata, con conseguente condizionamento degli amministratori del comune di Misilmeri, che ha determinato una situazione nella quale il processo di formazione della volontà degli amministratori subisce continue alterazioni, la trasparenza e la funzionalità dell'attività amministrativa sono gravemente compromesse e lo stato della sicurezza pubblica è pericolosamente pregiudicato.

Emerge pertanto l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Misilmeri.

Il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri con rapporto del 14 maggio 1982 e nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità, con decreto n. G9208086/Gab. datato 21 maggio 1992 ne ha disposto la sospensione, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Misilmeri (Palermo) si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 4 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Mascali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mascali (Catania), eletto nelle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti il consesso e la criminalità organizzata, rilevati nella relazione inoltrata dal prefetto di Catania;

Constatato che tali collegamenti determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica ed ha determinato lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Mascali (Catania), per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mascali (Catania) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Nicotra Pennisi avv. Maria, avvocato dello Stato;
Galeani dott. Enrico, direttore di sezione;
Giannino dott. Giuseppe, consigliere di ragioneria.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mascali (Catania), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli amministratori e compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione, con grave pregiudizio della funzionalità dei servizi alla stessa affidati.

Ed invero le indagini condotte dai competenti organi, che hanno portato al rinvio a giudizio dell'ex sindaco Biagio Susinni e dei due assessori Filippo Monforte e Vincenzo Cucinotta, rimossi con decreto ministeriale datato 23 maggio 1992 dalle cariche elettive del predetto ente locale in quanto rinviati a giudizio per i reati di abuso d'ufficio ed interesse privato in atti d'ufficio, hanno evidenziato il coinvolgimento nei predetti reati anche dei seguenti consiglieri comunali che all'epoca rivestivano la carica assessoriale: Giuseppe Barbarino, Sebastiano Salanitri, Angelo Saturnino, Rosario Cardillo, Nunzio Romeo e Antonio Marino.

Il condizionamento esercitato dalla inquietante personalità di Biagio Susinni sui componenti della giunta e del consiglio comunale di Mascali è dimostrato dal fatto che l'intera gestione del comune appare improntata al sistematico perseguimento di interessi privati di natura patrimoniale, ad innumerevoli e macroscopici abusi, a sfrontati favoritismi nei confronti di congiunti e amici.

Ancor più preoccupanti risultano i collegamenti del citato ex sindaco con ambienti malavitosi di significativo rilievo criminoso: lo stesso risulta infatti vicino a Venerando Tancona, fratello di Alfio Tancona, esponente mafioso del confinante territorio di Fiumefreddo ed affiliato al clan Pillera, attualmente detenuto in quanto imputato di associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico di stupefacenti e sequestro di persona.

Anche la gestione dei pubblici servizi risulta gravemente compromessa dal rilevante clima di malessere che investe o coinvolge il consiglio comunale di Mascali e dei suoi organi esecutivi a discapito dell'efficienza dei servizi da erogare. Emblematica è la gestione dei servizi comunali di nettezza urbana e di manutenzione della discarica pubblica, per la quale si segnalano due abusi commessi dalle giunte Susinni e Cardillo, attuale sindaco.

Il primo risale al maggio 1991 allorché, senza osservare le condizioni imposte dall'organo di controllo, fu affidato il servizio di nettezza urbana alla ditta Barbagallo, già socio del consigliere Giovanni Cardillo, poi nominato sindaco a seguito delle dimissioni del Susinni. Nell'occasione venne adottato il solito sistema, ossia inviti a ditte di comodo ed affidamento a quella prevista che peraltro non era autorizzata ad espletare lo specifico servizio.

Il secondo episodio risale all'agosto 1991, allorquando l'attuale sindaco Cardillo, senza espletare una regolare gara d'appalto, diede in affidamento la manutenzione della discarica alla ditta Lazzaro, anch'essa non munita di autorizzazione regionale. Sembra che l'affidamento di tale servizio avesse lo scopo di ricompensare il Lazzaro e la sua famiglia per il sostegno dato al Susinni durante la campagna elettorale per l'elezione regionale e che addirittura parte della somma liquidata al Lazzaro sia stata utilizzata per sovvenzionare la stessa campagna elettorale. Detti episodi attestano chiaramente l'esistenza di rapporti di scambi di favori tra il Susinni e l'attuale sindaco Giovanni Cardillo, dimostrando nel contempo che il Susinni solo formalmente risulta estromesso dalla detta amministrazione, mentre di fatto è pienamente ed attivamente inserito nella gestione amministrativa dell'ente.

Dai fatti sopradescritti emerge l'effettivo degrado dell'amministrazione comunale di Mascali, nonché il grado di collusione esistente tra il Susinni e gli altri consiglieri comunali, dei quali ha determinato a suo piacere l'orientamento e le scelte, continuando a condizionare la vita politico-amministrativa dell'ente, perseguendo i propri interessi personali e politici contigui a quelli della criminalità mafiosa.

Si evidenzia, pertanto, uno stato di fatto nel quale il processo di formazione della volontà degli amministratori subisce continue alterazioni, la trasparenza e la funzionalità dell'attività amministrativa sono gravemente compromesse e lo stato dei servizi erogati dal comune risulta, in generale, degradato per favoritismi, abusi e disamministrazione.

Si rileva pertanto l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Mascali.

Il prefetto di Catania, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Mascali con rapporto del 25 maggio 1992.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Mascali (Catania), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 4 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Achille Farina, dal dott. Francesco Provolo e dal dott. Bruno Mogavero;

Considerato che il dott. Francesco Provolo ha rassegnato le proprie dimissioni e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1992;

Decreta:

Il dott. Vincenzo D'Antuono, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Caserta, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna (Caserta) in sostituzione del dott. Francesco Provolo.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*

92A2819

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° giugno 1992.

Integrazione al decreto ministeriale 10 marzo 1987 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Avezzano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1987, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi dei Marsi, ora diocesi di Avezzano;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi dei Marsi, ora diocesi di Avezzano, contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, è integrato come segue:

174. Comune di Avezzano: abbazia di Castelnuovo, sita in Castelnuovo di Avezzano, 67050;

175. Comune di Avezzano: ufficio amministrativo diocesano, sito in corso della Libertà, 54, Avezzano, 67051;

176. Comune di Carsoli: beneficio parrocchiale S. Nicola di Bari, sita in Colli di Monte Bove, 67060;

177. Comune di Carsoli: beneficio parrocchiale S. Maria del Fiore, sito in Pietrasecca, 67065;

178. Comune di Collelongo: canonicato vacante, sito in Collelongo, 67050;

179. Comune di Ovindoli: cappellania Maria SS.ma del Gonfalone, sita in Ovindoli, 67046;

180. Comune di Tagliacozzo: cappella del SS.mo Sacramento, sita in Poggetello, 67060;

181. Comune di Pereto: cappella SS.mo Salvatore, sita in Pereto, 67064;

182. Comune di Rocca di Botte: cappellania S. Biagio, sita in Rocca di Botte, 67066;

183. Comune di Rocca di Botte: canonicato Borelli, sito in Rocca di Botte, 67066;

184. Comune di Rocca di Botte: canonicato Naldi, sito in Rocca di Botte, 67066.

Roma, 1° giugno 1992

Il Ministro: SCOTTI

92A2732

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 maggio 1992.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1991, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° maggio 1992, a quella n. 10, di scadenza 1° novembre 1996.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata, in basso, al centro, la testa della figura di Platone, tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12685», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale-del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405 e D.M. 22 ottobre 1991 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° novembre 1991 - Roma, 2 novembre 1991; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Per Il Direttore Generale (Lagona)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 800900 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopradetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° novembre 1991/1996; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° novembre 1991/1996 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre - 1990, n. 405 e D.M. 22 ottobre 1991 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12685», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 1° novembre 1991/1996».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da uno e dieci miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 222

92A2755

DECRETO 5 giugno 1992.

Individuazione delle istituzioni creditizie con le quali le regioni e le province autonome possono contrarre i mutui da destinare al finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 290, recante: «Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge che autorizza le regioni e le province autonome ad assumere mutui fino all'importo complessivo di lire 5.600 miliardi — da ammortizzarsi a carico del bilancio dello Stato — con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Le operazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 290, per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991, possono essere attivate con gli istituti e le sezioni di credito speciale, nonché con le aziende di credito. Queste ultime, peraltro, potranno effettuare i finanziamenti in questione purché gli stessi abbiano carattere di eccezionalità — nell'ambito della complessiva operatività oltre il breve termine — e siano motivatamente deliberati dai competenti organi aziendali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1992

Il Ministro: CARLI

92A2756

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 6 maggio 1992.

Adozione del logo grafico delle riserve marine.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il titolo V della legge n. 979/1982 concernente l'istituzione e la gestione delle riserve naturali marine;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394: «Legge quadro sulle aree protette»;

Considerato che l'Istituto centrale per la ricerca applicata alla pesca marittima ha chiesto, con nota n. 20518 in data 14 dicembre 1990, il patrocinio per un concorso volto all'ideazione di un logo grafico da utilizzare quale simbolo per le riserve marine;

Visto l'esito del bando di concorso espletato dall'I.C.R.A.P.;

Preso atto delle determinazioni della commissione di valutazione;

Considerata l'opportunità di dotare le riserve marine istituite e istituende di un logo grafico uniforme;

Attesa la necessità di approvare formalmente il logo risultato prescelto e di disciplinarne contestualmente l'uso;

Decreta:

Art. 1.

Il logo grafico, rappresentante un cuore con al centro un sole e, sotto di esso, in forma stilizzata, un uccello, il movimento delle onde e un pesce, risultato prescelto in esito al concorso in premessa indicato, con tema allegato al presente decreto, è assunto quale logo grafico delle riserve naturali marine nazionali, istituite e istituende.

Art. 2.

Ciascuna riserva marina, nell'adottare il proprio logo, dovrà mantenere invariato il logo nazionale aggiungendo a detta espressione grafica, nel contorno esterno, sotto il simbolo della Repubblica italiana, la dicitura «Riserva naturale marina (di) ....».

Roma, 6 maggio 1992

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

p. *Il Ministro dell'ambiente*
ANGELINI

92A2757

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 maggio 1992.

Autorizzazione all'unità sanitaria locale n. 25 di Verona ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di pancreas e pancreas-rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1989 con il quale l'unità locale socio-sanitaria n. 25 di Verona è stato autorizzato al trapianto di pancreas e di pancreas-rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 25 di Verona in data 15 gennaio 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'unità locale socio-sanitaria n. 25 di Verona è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di pancreas e di pancreas-rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1989, il seguente sanitario:

Fattovich dott. Giovanni, primario della seconda divisione chirurgia generale dell'ospedale civile maggiore di Verona dell'unità locale socio-sanitaria n. 25 di Verona.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità locale socio-sanitaria n. 25 di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2758

DECRETO 22 maggio 1992.

Autorizzazione all'ospedale Umberto I di Mestre al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 36 Terraferma Veneziana della regione Veneto in data 29 novembre 1989 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale Umberto I di Mestre;

Vista la relazione favorevole, in data 22 aprile 1991, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Umberto I di Mestre è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso i gruppi operatori della chirurgia generale II dell'ospedale Umberto I di Mestre.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rama prof. Giovanni, primario della divisione oculistica dell'ospedale Umberto I di Mestre;

Bohm dott.ssa Elisabetta, aiuto di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale Umberto I di Mestre;

De Giorgio dott. Paolo, aiuto di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale Umberto I di Mestre;

Zemella dott. Marco, aiuto di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale Umberto I di Mestre;

Genisi dott. Claudio, assistente di ruolo della divisione oculistica dell'ospedale Umberto I di Mestre.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della unità locale socio-sanitaria n. 36 Terraferma Veneziana della regione Veneto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2759

DECRETO 22 maggio 1992.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano in data 9 novembre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Vista la relazione favorevole, in data 13 febbraio 1992, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e di cuore-polmone devono essere eseguite presso il blocco operatorio «R. Donatelli» della divisione cardiochirurgica «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e di cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pellegrini prof. Alessandro, primario della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Panzeri dott. Ezio, aiuto corresponsabile della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Gordini dott. Veliano, aiuto corresponsabile della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Quaini dott. Eugenio, aiuto corresponsabile della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Rossi dott. Cristiano, aiuto corresponsabile della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Marcazzan dott. Enrico, aiuto corresponsabile della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Taglieri dott. Corrado, aiuto corresponsabile della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Donatelli dott. Francesco, aiuto corresponsabile della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Vitali dott. Ettore, aiuto corresponsabile della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Nenov dott. Gavrail, aiuto corresponsabile della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Pomè dott. Giuseppe, assistente di ruolo della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Colombo dott. Tiziano, assistente di ruolo della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Cattani prof. Carlino, primario del terzo servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Merli dott. Mario, aiuto corresponsabile del 3° servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Paleari dott.ssa Giovanna, aiuto corresponsabile del 3° servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Porrini dott.ssa Anna Maria, aiuto corresponsabile del 3° servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Amari dott. Bruno, aiuto corresponsabile del 3° servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Paino dott. Roberto, aiuto corresponsabile del 3° servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Migliarese dott.ssa Maria Cristina, aiuto corresponsabile del 3° servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Grassi dott.ssa Modestina, aiuto corresponsabile del 3° servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Visigalli dott.ssa Maddalena, aiuto corresponsabile del 3° servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Villa dott. Livio, aiuto corresponsabile del 3° servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2760

DECRETO 22 maggio 1992.

Autorizzazione all'ospedale civile di Legnano al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità socio sanitaria locale n. 70 di Legnano in data 23 maggio 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale civile di Legnano;

Vista la relazione favorevole, in data 11 ottobre 1991, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale civile di Legnano è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la sala operatoria al sesto piano affiancata al nucleo operatorio di chirurgia plastica dell'ospedale civile di Legnano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Saggio dott. Fulvio, primario dell'ospedale civile di Legnano;

Tarricone dott. Michele, aiuto corresponsabile dell'ospedale civile di Legnano;

Paolini dott. Gastone, aiuto corresponsabile dell'ospedale civile di Legnano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della unità socio sanitaria locale n. 70 di Legnano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2761

DECRETO 27 maggio 1992.

Autorizzazione all'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1988 con il quale l'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le istanze presentate dall'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 3 di Perugia-Corciano-Deruta-Torgiano in data 1° agosto 1991 ed in data 6 febbraio 1992, intese ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 aprile 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1988, i seguenti sanitari:

Caprarola dott. Giuseppe, assistente dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia;

Castagnoli dott. Giampaolo, assistente dell'unità organica di chirurgia dell'ospedale «R. Silvestrini» di Perugia.

Art. 2.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 3 di Perugia-Corciano-Deruta-Torgiano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2762

DECRETO 27 maggio 1992.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le istanze presentate dal presidente degli ospedali riuniti di Bergamo in data 30 maggio 1990 e 7 novembre 1990 intese ad ottenere rispettivamente il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso gli ospedali riuniti di Bergamo;

Vista la relazione favorevole, in data 26 marzo 1992, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 aprile 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico:

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti di Bergamo sono autorizzati al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e di cuore-polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e di cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Parenzan prof. Lucio, primario della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Bianchi prof. Tiziano, aiuto della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Annecchino dott. Francesco, aiuto della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Brunelli dott. Federico, assistente della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Crupi dott. Giancarlo, aiuto di ruolo della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Ferrazzi dott. Paolo, aiuto della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Fiocchi dott. Roberto, assistente della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Gamba dott. Amando, aiuto della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Ghidoni dott. Italo, assistente della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Giordano dott. Domenico, assistente della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Mamprin dott. Filippo, assistente della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Merlo dott. Maurizio, assistente della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Tiraboschi dott. Roberto, aiuto della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Troise dott. Giovanni, assistente della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo;

Vanini dott. Vittorio, aiuto della divisione di cardiochirurgia degli ospedali riuniti di Bergamo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone.

Art. 6.

L'amministratore straordinario degli ospedali riuniti di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2763

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 maggio 1992.

Norme relative ai dispositivi di agganciamento a lunghezza variabile per gli autotreni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1982, ed in particolare l'art. 13, ultimo comma, che dà facoltà al Ministro dei trasporti di modificare gli articoli del regolamento di esecuzione del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernenti gli organi di traino in conformità alle direttive comunitarie;

Vista la direttiva comunitaria n. 91/60/CEE che modifica la direttiva n. 85/3/CEE allo scopo di fissare talune dimensioni massime autorizzate degli autotreni;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1987, con cui sono state recepite le direttive comunitarie n. 85/3/CEE e n. 86/364/CEE relative alle masse, alle dimensioni ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali atti al trasporto di merci, nel cui art. 2 viene precisato che la «lunghezza massima dell'autotreno è quella del

complesso disposto in linea retta» e che «l'autotreno può essere realizzato in modo da superare, in curva, il limite suddetto, a condizione che siano osservati i limiti della fascia d'ingombro avente il raggio esterno di 12,50 metri e quello interno di 5,30 metri»;

Considerato che l'autotreno, nella sua lunghezza massima ammessa prevista dalla direttiva n. 91/60/CEE tiene conto che la distanza minima risultante fra la parte posteriore dell'autoveicolo e la parte anteriore del rimorchio possa ridursi nella dimensione di 0,35 m;

Considerato che altri Stati membri della Comunità hanno immesso in circolazione autotreni della lunghezza massima ammessa dalla normativa comunitaria con il minimo interspazio tra motrice e rimorchio facendo ricorso a dispositivi speciali di aggancio che modificano detto interspazio al fine di consentire una corretta iscrizione dei medesimi in una curva;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto disposto dal decreto ministeriale 26 giugno 1987, n. 336, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1987, n. 185, e dalla circolare della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del 18 settembre 1960, n. 129/1960, i costruttori di rimorchi destinati a costituire complessi di veicoli — autotreni — possono dotare i veicoli suddetti di dispositivi speciali di agganciamento che consentono di ridurre l'interspazio motrice/rimorchio fino ad una distanza minima di 0,35 metri.

Art. 2.

Possono essere corredati con i dispositivi speciali di agganciamento, di cui all'art. 1, esclusivamente i rimorchi compresi nelle categorie 03 o 04 della classificazione CEE.

Art. 3.

I rimorchi di cui al precedente art. 2 devono essere omologati in conformità, per quanto concerne il dispositivo di agganciamento, all'allegato tecnico approvato dal presente decreto e facente parte integrante del medesimo.

Qualora il dispositivo speciale di agganciamento del rimorchio richieda altro dispositivo speciale, per tipo oppure per localizzazione del gancio, sull'autoveicolo trainante, anche detto autoveicolo deve ottenere specifica omologazione.

Art. 4.

Sulle carte di circolazione dei rimorchi e degli autoveicoli muniti di dispositivi di agganciamento speciali, per tipo e per posizionamento, deve essere annotato l'agganciamento per targa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 1992

Il Ministro: BERNINI

ALLEGATO TECNICO

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI DI AGGANCIAMENTO A LUNGHEZZA VARIABILE

1. *Definizioni.*

1.1. Si definisce dispositivo speciale di agganciamento corto quel dispositivo idoneo a modificare la sua lunghezza sì da consentire la corretta iscrizione in curva di un autotreno avente una larghezza massima di 2,50 metri o di 2,60 metri.

Per brevità viene di seguito indicato con la sigla DSAC a significare appunto che trattasi di dispositivo speciale di agganciamento corto.

1.2. Si definisce dispositivo speciale di agganciamento lungo quel dispositivo che, a differenza del precedente, è composto da un timone lungo, rigidamente fissato al telaio del rimorchio, ovvero collegato al magnone del medesimo tramite cerniere, che si aggancia ad organi di traino fissati a traverse mobili, poste sugli autoveicoli trainanti, in grado di variare la loro distanza dall'asse motore posteriore.

Per brevità viene di seguito indicato con la sigla DSAL a significare appunto che trattasi di dispositivo speciale di agganciamento lungo.

2. *Dispositivi di agganciamento corto.*

2.1. La funzionalità del DSAC deve essere automatica.

2.2. Il DSAC deve essere progettato, costruito ed assemblato in modo da poter resistere a tutti gli sforzi cui è sottoposto, nonché ai fenomeni tipici della corrosione e dell'invecchiamento.

Ai fini del progetto va tenuto conto della circolare della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione n. 129/1960 e delle tabelle di unificazione a carattere definitivo, non in contrasto con il presente allegato.

2.3. Il DSAC non deve esplicare la sua funzione di allungamento nella marcia rettilinea, sia in avanti che in retromarcia, su strada piana.

Qualsiasi avaria in marcia al DSAC non deve impedire l'allungamento del medesimo, sì da evitare qualsiasi interferenza fra la carrozzeria della motrice e quella del rimorchio.

Non devono essere considerati soggetti ad avaria gli organi, per cui è richiesta la verifica secondo la circolare n. 129/60, od altre parti metalliche dimensionate con criteri analoghi.

È ammesso che:

l'allungamento determinato da un'avaria si possa verificare, al più tardi, nel momento in cui il dispositivo è chiamato ad intervenire;

l'entità dell'allungamento sia superiore a quella che si verificherebbe in condizioni normali di funzionamento al fine di evitare interferenze;

l'allungamento massimo possa essere raggiunto, se necessario, anche in più riprese.

Qualsiasi anomalia abbia a verificarsi sotto frenatura ovvero all'arresto del complesso non deve poter provocare alcun movimento del DSAC tale da modificare l'interspazio esistente fra i veicoli componenti.

2.4. Può essere ammessa, a veicolo fermo, la possibilità di realizzare una variazione nella lunghezza del DSAC per permettere l'attacco o il distacco della motrice dal rimorchio.

Per sorvegliare lo svolgimento della manovra da terra il comando di allungamento deve essere installato presso l'organo di traino.

2.5. Il dispositivo DSAC non deve determinare rumorosità durante il suo funzionamento.

I giunti elettrici o pneumatici di accoppiamento devono essere sistemati in modo da consentire un corretto dispiegamento dei flessibili durante le manovre di sterzatura, ed in maniera tale da non renderne difficoltosa l'accessibilità.

In ogni caso per l'esecuzione della manovra di agganciamento o di distacco del DSAC non deve essere richiesto al conducente di sottopassare il veicolo.

2.6. Una apposita targhetta applicata sul dispositivo deve evidenziare in modo chiaro, quando ricorra, l'ubicazione di tutti i punti di manutenzione, controllo ingrassaggio e simili, e la relativa periodicità.

2.7. Non è ammessa alcuna modifica al tipo di DSAC approvato assieme al veicolo.

2.8. Allorché la funzionalità del DSAC necessita di particolari accessori residenti sull'autoveicolo trainante, questo deve essere omologato contemporaneamente al rimorchio.

2.9. Sul quadro strumenti del posto di guida degli autoveicoli trainanti rimorchi muniti di DSAC deve essere presente una spia indicante che l'organo di traino non è nella posizione di minima lunghezza.

Nei DSAC a comando idraulico o pneumatico la segnalzione di una deficienza nel circuito idraulico o pneumatico deve avvenire, al più tardi, nel momento in cui il sistema è chiamato a funzionare.

2.10. Nelle condizioni di avaria considerate al punto 2.3, è consentito che il complesso di veicoli possa continuare la marcia a velocità massima non superiore a 40 km/hl, in quanto ha assunto la configurazione di complesso di veicoli eccezionali per lunghezza, al fine di raggiungere la più vicina officina per l'esecuzione delle relative operazioni di riparazione.

2.11. Lungo una livelletta, in salita, il dispositivo non deve poter modificare la sua posizione, anche se il complesso di veicoli permane fermo per un lungo periodo.

2.12. L'uso del DSAC comporta l'obbligo di utilizzare sempre il freno di stazionamento durante la sosta del complesso di veicoli. Tale obbligo deve essere richiamato al conducente da apposita targhetta posta sul quadro di guida. Qualora il rimorchio sia munito di impianto di frenatura integrato da freno di stazionamento del tipo «a molla», la targhetta posta sul quadro di guida può essere omessa.

2.13. Il DSAC è un dispositivo soggetto al controllo della conformità ai sensi della legge 24 marzo 1980, n. 85: verifiche che accertino difformità costruttive o di allestimento, rispetto a quanto riportato dettagliatamente sul verbale delle visite e prove, comportano la decadenza dell'omologazione del veicolo e accertamenti particolari sui veicoli immessi in circolazione.

3. *Dispositivi di agganciamento lungo.*

3.1. Il dispositivo speciale di agganciamento lungo, DSAL, è sottoposto alle stesse norme e verifiche e prove dettate nei riguardi del DSAC, e di cui al § 2, fatta eccezione del punto 2.8.

3.2. Allorché la funzionalità del DSAL necessita di particolari accessori residenti nel rimorchio, questo deve essere omologato contemporaneamente all'autoveicolo trainante.

4. *Verifiche e prove.*

4.0. Le verifiche e prove vanno effettuate ai complessi di veicoli allestiti in via definitiva.

4.1. Verifiche e prove da effettuarsi con il complesso di veicoli nella condizione «carico» alla sua massa complessiva.

4.1.1. Percorrendo ad una velocità costante di 30 ± 5 km/h una curva di 35 metri di raggio, raccordante due rettilinei posti in direzione normale fra loro, si deve verificare il corretto funzionamento dei dispositivi speciali di agganciamento, tale da consentire il transito regolare nella curva stessa del complesso senza interferenza alcuna da parte dei veicoli componenti.

Il tempo di risposta dei dispositivi speciali di agganciamento per riportare la lunghezza del complesso, in rettilineo, ai valori legali previsti per il medesimo non deve essere superiore a 45 secondi.

4.1.2. Si devono effettuare prove di frenatura in rettilineo, con una decelerazione media non inferiore a 4 m/sec², per verificare l'assenza di disallineamenti fra gli assi longitudinali dei due veicoli costituenti il complesso.

4.1.3. Comportamento analogo a quello del punto precedente deve essere verificato con prove di accelerazione, di valore non inferiore a 1,00 m/sec² in un campo di velocità compreso fra 0 e 35 ± 5 km/h.

4.1.4. Si deve verificare che il disassamento residuo esistente fra i veicoli costituenti il complesso, all'uscita di una curva di 25 metri di raggio, misurato ad una distanza di 40 metri dal punto di uscita della medesima lungo la tangente al suddetto punto, non risulti superiore a 0,5 metri.

4.1.5. Il complesso di veicoli così costituito deve poter affrontare, in sicurezza, livellette positive e negative del 12% e permettere, su tali pendenze, manovre di sorpasso con sterzatura sia a destra che a sinistra.

Detta prova può essere effettuata, secondo le modalità di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.

4.2. Verifiche e prove da effettuarsi con il complesso di veicoli nella condizione «scarico» in ordine marcia.

4.2.1. In rettilineo, ad una velocità di 80 km/h, si deve verificare l'assenza di instabilità del rimorchio, o del complesso di veicoli, dovuta ai dispositivi speciali di agganciamento.

4.2.2. Sul complesso di veicoli marciante in moto circolare continuo alla velocità di 5 km/h, in modo tale che la massima sporgenza a sbalzo anteriore dell'autoveicolo trainante descriva una circonferenza di 25 m di raggio, deve essere rilevata la circonferenza descritta dalla sporgenza massima posteriore esterna del rimorchio.

Aumentando la velocità di marcia del complesso a 25 ± 1 km/h la circonferenza descritta dalla sporgenza massima posteriore esterna del rimorchio non deve fuoriuscire di oltre 1 m dalla circonferenza rilevata nella prova precedente alla velocità di 5 km/h.

4.2.3. All'interno di una circonferenza di raggio esterno pari a 25 m, procedendo ad una velocità costante non inferiore a 25 km/h, non devono verificarsi condizioni di instabilità del rimorchio, sia in accelerazione che in frenatura.

4.2.4. Deve essere verificata la corretta iscrizione nella traiettoria tracciata dalla lemniscata, inserita in posizione centrale entro le due fasce d'ingombro regolamentari, aventi i centri posti ad una distanza dal centro pari ad R + r, dove R ed r sono rispettivamente il raggio esterno e quello interno di ciascuna delle predette fasce.

Dette prove di inscrivibilità devono essere condotte nei due sensi di marcia, a velocità crescenti da 5 a 25 km/h.

4.2.5. Nella marcia in una «chicane» (della lunghezza complessiva misurata sull'asse di circa 1000 m) che simuli l'effettuazione della manovra di sorpasso e di successivo rientro almeno due volte, effettuata a velocità crescenti e non inferiori a 50 km/h, deve verificarsi l'assoluta impossibilità di interferenza fra le carrozzerie dei veicoli costituenti il complesso realizzate con i massimi sbalzi posteriore della motrice ed anteriore del rimorchio ed alla massima larghezza.

Detta prova può essere effettuata in alternativa e a scelta del costruttore, sottoponendo il complesso di veicoli ad una prova di sterzo e di controsterzo, fino al valore di massima sterzatura, sulla traiettoria descritta al punto 4.2.4.

4.3. Deve essere effettuata la verifica del rispetto di tutte le condizioni funzionali di cui ai §§ 1, 2 e 3 del presente allegato.

4.4. Possono effettuarsi ulteriori verifiche e prove, in condizioni di carico diverse, pur sempre nell'ambito di quelle esposte al presente § 4, nei casi in cui lo si ritenga opportuno ad integrazione delle verifiche prescritte dal presente allegato.

4.5. Nel caso in cui l'autotreno risulti formato da un autoveicolo e da un rimorchio ad asse centrale (biga), devono rilevarsi i carichi trasmessi dall'occhione sul gancio, a norma della tabella CUNA NC 038-03 e della circolare della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione n. 101/91 prot. n. 1988/4240 (0) - D.C.IV n. A035 del 5 luglio 1991.

92A2765

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 giugno 1992.

Sostituzione dei commissari governativi della Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 1235/48;

Visti gli articoli 2542 e 2543 del codice civile;

Visto il proprio decreto n. 22833/1172 in data 17 maggio 1991 con il quale è stata commissariata la Federazione italiana dei consorzi agrari e sono stati nominati commissari governativi i signori dott. Giorgio Cigliana, prof. Agostino Gambino e dott. Pompeo Locatelli con i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo, sotto la condizione di cui al secondo comma dell'art. 2543 del codice civile;

Vista la nota in data 27 maggio 1992 con la quale i predetti commissari ritenendo, con l'approvazione del bilancio 1991 e la ormai imminente sentenza in merito all'omologazione del concordato preventivo, di aver esaurito il proprio compito rimettono quindi il mandato ricevuto con l'anzidetto decreto 17 maggio 1991;

Preso atto di quanto sopra e dell'espletamento dei compiti demandati ai suddetti commissari;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 giugno 1992 i commissari governativi dott. Giorgio Cigliana, prof. Agostino Gambino e dott. Pompeo Locatelli cessano dall'incarico ad essi conferito con decreto ministeriale n. 22833/1172 del 17 maggio 1991.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data e fino al 31 dicembre 1993, il dott. Mario Piovano è nominato commissario governativo della Federazione italiana dei consorzi agrari. Allo stesso sono conferiti i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto affidano al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo e, limitatamente all'approvazione del bilancio 1992, ove occorra procedervi, quelli dell'assemblea ordinaria dei soci, sotto la condizione di cui al secondo comma dell'art. 2543 del codice civile.

Il commissario dovrà, tuttavia, sottoporre alla preventiva approvazione di questo Ministero ogni eventuale atto di disposizione e provvedere, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 2364 del codice civile.

Roma, 9 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

92A2802

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° giugno 1992.

Modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, e con il quale è stata istituita una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;

Visto il decreto 28 febbraio 1989, n. 100, recante modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, contenente, tra l'altro, disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica;

Visto l'art. 80 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale sono state soppresse le parole «non biodegradabili» dal testo dell'art. 1, comma 8, suindicato e sono state apportate alcune modifiche al citato decreto 28 febbraio 1989, n. 100;

Ritenuto di dover integrare le modalità di applicazione dell'imposta stabilite con il decreto 28 febbraio 1989, n. 100, in relazione alle modifiche stabilite con il predetto art. 80;

Decreta:

Art. 1.

1. I sacchetti di plastica assoggettati all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine istituita con l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) denominazione e sede della ditta fabbricante o dell'importatore, ubicazione dello stabilimento di produzione;

b) mese ed anno della produzione.

2. Nei documenti fiscali e commerciali emessi per l'accompagnamento dei sacchetti di plastica dovrà risultare il peso ed il numero dei sacchetti. La relativa documentazione dovrà essere conservata per un quinquennio.

3. Il fabbricante di sacchetti di plastica soggetti all'imposta di fabbricazione deve tenere un registro giornaliero di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, nel quale devono essere annotate:

a) nella parte del carico, la quantità e qualità della materia prima o della bobina tubolare semilavorata pervenuta, la quantità, in peso ed in numero, dei sacchetti prodotti complessivamente compresi quelli non assoggettati ad imposta in quanto, mancando di aperture laterali o di maniglie di qualsiasi tipo, non sono destinati per l'asporto delle merci, e le letture dei contapezzi ove installati;

b) nella parte dello scarico, la quantità, in peso ed in numero, dei sacchetti ceduta agli esercenti ditte commerciali con le indicazioni degli estremi della documentazione emessa.

4. Alla fine del mese, il fabbricante provvede alla chiusura del registro e i dati risultanti devono concordare con quelli della dichiarazione di cui all'art. 4 del decreto 28 febbraio 1989, n. 100.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La disposizione di cui al precedente comma 1 ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto.

Roma, 1° giugno 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

92A2801

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 8ª seduta pubblica per mercoledì 17 giugno 1992, alle ore dieci, con il seguente

Ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni sul conflitto in Bosnia e sulla situazione nelle Repubbliche già facenti parte della Jugoslavia.

92A2820

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Agon italo-nipponica», in Roma

Con decreto ministeriale 9 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1992, registro n. 22 Interno, foglio n. 227, la «Fondazione Agon italo-nipponica», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A2746

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Roma Europa - Arte e cultura», in Roma

Con decreto ministeriale 30 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1992, registro n. 6 Turismo, foglio n. 283, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla «Fondazione Roma Europa - Arte e cultura», con sede in Roma, costituita con rogiti notaio Generoso Palermo del 7 febbraio 1990 e 27 marzo 1992.

92A2748

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1992, registro n. 9 Industria, foglio n. 138, lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona è stato modificato negli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17.

92A2744

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione alla fondazione Residenze universitarie internazionali ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 14 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1992, registro n. 6 Università e ricerca, foglio n. 385, la fondazione RUI - Residenze universitarie internazionali, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal sig. Canzani Fernando da destinare all'arredamento della residenza e centro culturale delle peschiere da essa gestito in Genova.

92A2771

Autorizzazione al collegio Borromeo di Pavia ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 8 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1992, registro n. 6 Università e ricerca, foglio n. 384, il collegio Borromeo di Pavia è stato autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dal prof. Giacomo Filippini da destinare a posti gratuiti per allievi universitari presso il collegio stesso.

92A2769

Autorizzazione al collegio Ghislieri di Pavia ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 8 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1992, registro n. 6 Università e ricerca, foglio n. 383, il collegio Ghislieri di Pavia è stato autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Irene Matteozzi per l'istituzione di un premio annuo di studio per la chimica da intitolarsi a «Mario Coggiola».

92A2770

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Liguria, Molise e Friuli-Venezia Giulia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 92/00729 del 25 maggio 1992

REGIONE LIGURIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Imperia: tromba d'aria del 13 novembre 1991 nel territorio dei comuni di Cipressa, Costarainera, San Remo.

Decreto ministeriale n. 92/00722 del 25 maggio 1992

REGIONE MOLISE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Campobasso: tromba d'aria del 1° ottobre 1991 nel territorio dei comuni di Campomarino, Guglionesi, Larino, Lupara, Portocannone, Rotello, San Giovanni in Galdo, San Martino in Pensilis, Termoli, Ururi, Vinchiaturo.

Decreto ministeriale n. 92/00721 del 25 maggio 1992

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Udine:

piogge alluvionali del 26 settembre 1991 nel territorio dei comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Magnano in Riviera, Manzano, Nimis, Taipana, Tarcento, Tricesimo;

gelate dal 5 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991 nel territorio dei comuni di Carlino, Latisana, Marano Lagunare.

Le regioni Liguria, Molise e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni e integrazioni.

92A2773

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 1992, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1991, agli effetti predetti, risulta pari a più 239,7.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1992 rispetto a maggio 1991 risulta pari a più 5,7 (cinquevirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1992 rispetto a maggio 1990 risulta pari a più 12,9 (dodicivirgolanove).

92A2794

BANCA D'ITALIA

Comunicato riguardante la maggiorazione al tasso di anticipazione a scadenza fissa

Il Governatore della Banca d'Italia, a termini della legge 7 febbraio 1992, n. 82, ha adottato in data 4 giugno 1992 il seguente provvedimento avente ad oggetto «maggiorazione al tasso di anticipazione a scadenza fissa»: «In relazione alle tensioni manifestatesi da ieri 3 giugno sui mercati valutari e finanziari europei e ai loro riflessi sui nostri mercati, a partire dal 5 giugno p.v. e fino a nuova comunicazione, la maggiorazione in oggetto viene elevata all'1 per cento».

92A2818

REGIONE ABRUZZO

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale «S. Reparata» in contenitori in PET

Con decreto del presidente della giunta regionale del 19 marzo 1992, n. 265, la S.r.l. «S. Reparata», con sede legale in Civitella del Tronto e operante nello stesso comune, è stata autorizzata ad imbottigliare l'acqua minerale denominata «S. Reparata» sia del tipo naturale come sgorga dalla sorgente che di quello addizionato di anidride carbonica in contenitori in PET dalla capacità di cl 50 e 150 e ad utilizzare le etichette allegate aventi le caratteristiche prescritte dal decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

92A2749

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 3 6 0 9 2 *

L. 1.200